
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Appello novellato: è una forma di proposta di sentenza.

Nell'atto di appello, nella sua nuova formulazione ex art. 342 c.p.c., devono essere riportati i passaggi motivazionali oggetto di contestazione.

La disciplina vigente struttura l'appello nei termini di una "proposta" che partendo dai punti in contestazione si sviluppa attraverso le modifiche, in fatto e diritto, da apportare a questi ultimi per approdare infine al contenuto, motivazionale e decisorio, della nuova sentenza.

Tribunale di Monza, sentenza del 11.11.2015

...omissis...

xxxx. ha appellato la sentenza n. 591/13 del 22.03-18.04.2013 con cui il giudice di pace di Monza ha respinto la sua domanda di risarcimento dei danni, materiali e personali, derivati da un sinistro stradale avvenuto il 15 marzo 2009 di cui addebitava l'esclusiva responsabilità a xxx conducente dell'autovettura Nxxx -xxx di proprietà della xx xxxxx

L'appellante ha individuato il motivo del rigetto nelle indicazioni risultanti dalla CTU, che in un primo momento aveva escluso la compatibilità dei danni lamentati con la dinamica del sinistro riportata nel CAI sottoscritto dalle parti coinvolte e poi aveva mutato opinione sulla base di una comunicazione fattagli pervenire dal convenuto contumace xxx e in cui si riportava una dinamica diversa.

L'appellante contesta che il primo giudice, ritenendo irrituale la suddetta comunicazione, avrebbe ingiustamente ignorato gli elementi di prova e le stesse indicazioni del suo Consulente, che avrebbero confermato la dinamica così come successivamente ricostruita dal convenuto xxxxx; egli avrebbe fondato il proprio rigetto unicamente sulla contraddizione tra la dinamica descritta nel CAI e quella indicata xx valutando come irrilevante il primo e tuttavia considerando attendibile la CTU solo nella parte in cui affermava l'incompatibilità dell'urto rispetto a tale documento.

L'appellante ha genericamente richiamato le conclusioni del CTU rispetto alla compatibilità dell'urto con la dinamica indicata dal convenuto Mxxx.,xxx del motoveicolo -xxxxxxx (unico convenuto costituito) e l'esito sostanzialmente favorevole delle prove testimoniali escuse.

Di qui la richiesta di totale riforma della sentenza con dichiarazione di esclusiva responsabilità in capo al convenuto xxxx e di condanna dei convenuti al risarcimento in solido dei danni al motociclo (Euro 11.459,77), alla persona (Euro 5.461,64) e per spese mediche (Euro 261,81), con rivalutazione monetaria e interessi, nonché rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Anche in questo grado l'unica controparte costituita è stata xxxxx- xxxxx eccetto l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e nel merito ha contestato tutte le argomentazioni La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Viola e i rilievi dell'appellante; essa ha inoltre evidenziato che all'esito del giudizio il giudice di pace aveva trasmesso una segnalazione alla xxxx sia in relazione al sinistro oggetto di causa sia in relazione a una fattura emessa dalla xxxxxxxxxxxx per il trasporto della moto incidentata. Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa viene decisa nei termini e per le ragioni che seguono.

Occorre preliminarmente dare atto della mancanza del fascicolo (cartaceo) di parte appellante ritirato in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni (come da annotazione sottoscritta a margine del verbale).

Inizialmente si era ritenuto che il fascicolo di parte appellante fosse stato ritualmente ridepositato unitamente alla comparsa conclusionale, e ciò sulla base dei seguenti elementi:

-nello storico del fascicolo risultava annotato, in data 24 dicembre 2014, il separato deposito da parte xxxxx della comparsa conclusionale e del fascicolo di parte;

-in memoria di replica (depositata in via telematica) l'appellata non aveva formulato alcun rilievo circa l'omesso rideposito;

-il fascicolo di causa era stato qualificato dalla cancelleria come "voluminoso", e quindi inserito in un apposito faldone di cui tuttavia non vi era più traccia

materiale;

-per esigenze di spazio i fascicoli "voluminosi" erano stati in precedenza "smembrati" separando i fascicoli di parte da quello d'ufficio ed eliminando i faldoni che li contenevano; ciò aveva originato numerosi disguidi, anche dopo la decisione di procedere al loro riaccorpamento.

Tutto ciò lasciava supporre La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Volpi che la materiale mancanza del fascicolo di parte appellante fosse frutto di smarrimento successivo al (xxxxxxx, con conseguente onere di reperimento a carico dell'ufficio.

Tuttavia, a seguito di più approfondito confronto dei dati e delle annotazioni si deve oggi affermare che l'annotazione del doppio deposito effettuata in data 24 dicembre 2014 fu attribuita all'avv. Ixxxxxo per mero errore, dovendo essere invece correttamente riferita al legale dell'appellata avvxxxxxxx

Ciò si ricava:

-dall'annotazione di inserimento "per errore" effettuata dalla cancelleria lo stesso 24 dicembre 2014 ("oggetto: inserito per xxxxxxxx conclusionale e fascicolo") e la contestuale annotazione di deposito di comparsa e fascicolo da parte dell'avvxxxx

-dal timbro di deposito apposto dal cancelliere sia sulla comparsa conclusionale sia sul fascicolo di parte xxx, che riporta per l'appunto la data del 24 dicembre 2014;

-dalla presenza, nel fascicolo d'ufficio, non solo della copia ma anche dell'originale della comparsa conclusionale depositata dall'avv. Iorio (originale spillato direttamente all'interno della copertina del fascicolo d'ufficio);

-dal timbro di deposito apposto dal cancelliere su entrambi gli atti, che riporta la data del 29 dicembre 2014;

-dall'annotazione sullo storico, in data 29 dicembre 2014, del deposito da parte dell'avvxxxxxxxxxxxxx -sola -comparsa conclusionale.

In assenza di annotazioni di deposito tardivo del fascicolo di parte e alla luce degli elementi documentali sin qui riportati deve quindi concludersi che la parte appellante non ha provveduto a ridepositare il proprio fascicolo dopo la precisazione delle conclusioni; di qui anche l'inserimento nel fascicolo d'ufficio dell'originale della comparsa conclusionale.

La circostanza ha un effetto dirimente sulla decisione.

Come ricordato da Cass. civ., sez. III, 15-07-2011, n. 15672, "Qualora il fascicolo dell'appellante regolarmente presentato e poi ritirato non venga restituito entro il termine, non perentorio, prescritto, il giudice di secondo grado deve decidere sul gravame in base agli atti legittimamente a sua disposizione".

Nel caso in esame la mancanza della sentenza oggetto di impugnazione (sia nel fascicolo di primo grado, contenente solo copia dell'ultima pagina, sia nel fascicolo della parte appellata) non consente alcuna rituale valutazione dell'appello proposto, che va dichiarato inammissibile.

**L'appellante non ha infatti riportato i passaggi motivazionali oggetto di contestazione, effettuando una personale e sommaria La Nuova Procedura Civile
Direttore Scientifico: Luigi Volpi ricostruzione dell'iter logico-giuridico seguito dal primo giudice; ciò è appunto alla base dell'eccezione di inammissibilità svolta dall'appellata in relazione all'art. 342 c.p.c. nella nuova formulazione, applicabile razione temporis.**

Se dunque la giurisprudenza invocata dall'appellante in memoria di

replica risulta priva di pertinenza, riguardando la normativa precedente, nemmeno può essere verificato oggi il rispetto quanto meno sostanziale della disciplina La Nuova Procedura Civile vigente, che effettivamente struttura l'appello nei termini di una "proposta" che partendo dai punti in contestazione si sviluppa attraverso le modifiche, in fatto e diritto, da apportare a questi ultimi per approdare infine al contenuto, motivazionale e decisorio, della nuova sentenza.

La sommarietà dell'impugnazione e la mancanza dell'atto giudiziario di raffronto non consentono di ritenere rispettata l'impostazione voluta dall'art. 342 c.p.c. a pena di inammissibilità.

In particolare, a fronte della doglianza secondo cui il giudice avrebbe "ignorato in maniera superficiale e gravemente colposa una serie di elementi di prova ... dirimenti e decisive" non risulta alcuna indicazione circa la valutazione del primo giudice rispetto alle risultanze istruttorie diverse dalla CTU; inoltre, mentre in sede di precisazione delle conclusioni l'attore aveva ridotto la richiesta risarcitoria relativa al motociclo a Euro 7.500,00 (cfr. foglio di conclusioni allegato al verbale di udienza del 28.11.2012), nell'odierna impugnazione ha immotivatamente riproposto l'iniziale richiesta risarcitoria di Euro 11.459,77; non risulta, infine, alcuna menzione né rilievo della rinuncia al risarcimento del costo del trasporto del motociclo incidentato (cfr. relazione del CTU, pag. 5 e verbale di udienza del 6 marzo 2013) indicato sia nel preventivo allegato alla citazione sia nella diversa e separata fattura oggetto di segnalazione alla Procura, anch'esso apparentemente riproposto in sede di conclusioni.

Va comunque rilevato che rispetto alle generiche doglianze dell'appellante l'iter motivazionale del primo giudice non risulterebbe affatto errato.

Emerge infatti dagli atti che la domanda attorea era stata impostata sulla dinamica del sinistro risultante dal modulo di constatazione amichevole di incidente (il c.d. CAI) all'epoca prodotto dall'attore e oggi non valutabile per mancanza del fascicolo di parte e che tale dinamica era stata successivamente smentita non solo dal CTU ma dallo stesso attore, che aveva abbandonato le originarie indicazioni fattuali per sposare la nuova e diversa ricostruzione espressa nella "comunicazione" 01.02.2012 inviata dal convenuto contumace al difensore dell'attore e da questi trasmessa al CTU.

Il lamentato connotato di La Nuova Procedura Civile "irritualità" non caratterizzava pertanto solo la dichiarazione del convenuto e la parte della consulenza che l'aveva esaminata (esorbitando dal quesito, che riguardava unicamente la dinamica indicata nel CAI), ma prima ancora la posizione dell'attore rispetto all'onere di allegazione e di prova dei fatti costitutivi della domanda.

La dinamica inizialmente indicata e successivamente ripudiata dallo stesso attore, infatti, non divergeva solo per la struttura della rotonda (da quattro a tre bracci) ma anche e soprattutto per la dinamica dell'urto dei rispettivi veicoli (perpendicolare in sede di xxxx tangenziale nello schema redatto dal convenuto: cfr. relazione del CTU e dichiarazione del xxxxxxx ad essa allegata); proprio l'incompatibilità tecnica dei danni rispetto alla dinamica del sinistro, del resto, era stata alla base della contestazione della parte convenuta.

La ricostruzione offerta dall'attore è dunque risultata pacificamente fasulla (oltre che posticcia: cfr. dichiarazione 01.02.2012 del xx., secondo cui la constatazione amichevole sarebbe stata da lui "compilata successivamente")

basandosi sui "ricordi" che il convenuto aveva "del luogo"), tanto che l'appellante si duole che il primo giudice non abbia accolto la diversa prospettazione emersa in corso di causa (in quanto l'unica che avesse un senso).

Se a ciò si aggiungono gli elementi documentali indicativi della falsità della fattura relativa al trasporto del motoveicolo dal luogo del sinistro (cfr. documenti prodotti dall'assicurazione in primo grado e verbale di udienza del 6 marzo 2013) il rigetto della domanda risarcitoria disposto dal primo giudice risulta conforme a diritto e coerente con le risultanze processuali validamente acquisite.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in conformità alla nota spese depositata dalla parte appellata.

p.q.m.

Il tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

-dichiara inammissibile l'appello;

-condanna altresì la parte appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, che si liquidano in Euro 3.235,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, C.P.A. e I.V.A. come di legge.

Così deciso in Monza, il 3 novembre 2015.

Depositata in Cancelleria il 11 novembre 2015.